



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale”

Fasc. n. 68/2021 Area I O.P.

Vicenza, *data del protocollo*

Al Sig. Questore di
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

VICENZA
VICENZA
VICENZA

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti dei Corpi e Comandi di Polizia Locale
della provincia di Vicenza

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.-

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto- legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, anche sulla base di una pertinente circolare odierna del Ministero dell’Interno, si segnalano all’attenzione delle SS.LL., per tutti i profili di rispettivo interesse e competenza, le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

Contrà Gazzolle n. 6 – 36100 Vicenza

☎ 0444 338 411 - @pec protocollo.prefvi@pec.interno.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale”

a) Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)

L'art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del *green pass* rilasciato a seguito dell'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L'art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il *catering* continuativo su base contrattuale, prescrivono l'utilizzo del *green pass* “base”.

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del *green pass* “rafforzato” è obbligatorio per l'accesso a:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del *green-pass* non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

b) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale”

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:**

- in occasione di **spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso** in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo **è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;**

- **per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto** di cui all’art. 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

c) Eventi, feste e discoteche (art. 6)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tanto premesso, in relazione all’esigenza di proseguire i controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, si segnala ai Sigg.ri Sindaci che in apposita riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata concordata una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno a cui saranno chiamati ad assicurare opportuno concorso tutti quei Comandi e Corpi di Polizia Locale in grado di assicurare servizi nella fasce orarie di interesse della serata di San Silvestro.

Allo scopo si svolgerà apposito tavolo tecnico in Questura nella mattinata di domani per le necessarie indicazioni di carattere operativo.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale”

contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implicino il rischio di assembramenti.

L'esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un'intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l'attenzione.

IL PREFETTO
(Signoriello)